



Regione Puglia

1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 281/A V Legislatura

D.D.L. N.13 DEL 6/3/1995

"Organizzazione della funzione regionale
di Protezione Civile".



REGIONE PUGLIA

2

Relazione

La Regione Puglia con la L.R. 26 aprile 1988, n. 14, allineandosi alle posizioni di numerose Regioni italiane, intese dotarsi di una propria normativa volta a supportare le attività regionali di protezione civile e, nel contempo, a recuperare chiarezza in ordine alle specifiche competenze della Regione.

La L.R. n. 14/88 prevede il concorso della Regione Puglia nelle attività di difesa delle <<popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni dalle conseguenze di pubbliche calamità>>, anche attraverso l'instaurarsi di un costante rapporto di collaborazione con gli organi competenti dello Stato, e istituisce a tal fine un Settore regionale, preposto allo svolgimento di compiti tipici, riconducibili inequivocabilmente alla specificità dell'intervento regionale.

Tale specificità si evince dalla enunciazione stessa dei compiti affidati alla struttura che hanno un indirizzo conoscitivo-programmatico, pianificatorio, nonché di coordinamento nei confronti delle altre strutture amministrative e tecniche della Regione interessate alla Protezione Civile, oltre che, come si è detto, di collaborazione con gli organismi statali, centrali e



REGIONE PUGLIA

3

periferici, competenti in materia e titolari dell'intervento di soccorso, con le Forze Armate, con Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con enti e organismi di Protezione Civile, nonché con le associazioni di volontariato operanti nell'ambito regionale.

Vengono così assicurati, nella fase di previsione e prevenzione «il raccordo armonico dei criteri operativi» e durante lo stato di calamità la «disponibilità necessaria all'opera di soccorso».

L'attività di Protezione Civile si configura, dunque, a livello regionale, non solo come insieme di competenze, ma anche come unità strutturale in grado di stabilire rapporti sistematici con le altre strutture interne ed esterne alla Regione.

In una situazione di normalità, la Protezione Civile ha un ruolo essenzialmente conoscitivo e preventivo finalizzato alla conoscenza ed al controllo del territorio e dei rischi che incombono sullo stesso, anche attraverso l'attivazione di una rete di rapporti partecipativi e di collaborazione quanto più ampia possibile, con gli enti locali territoriali, gli organi istituzionali, strutture e organizzazioni pubbliche e private operanti nella Regione.

Nell'ambito di questa attività, gli obiettivi concreti, perseguiti di volta in volta, si inseriscono tutti in un'ampia visione programmatica che si ricollega alle scelte



REGIONE PUGLIA

h

operate in sede di definizione della programmazione regionale territoriale.

In una situazione di emergenza, il ruolo della Protezione Civile è, invece, quello di rendere efficiente ed automatico il processo di attivazione delle strutture, delle risorse umane e materiali a disposizione per il soccorso.

La legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, introduce nell'ordinamento giuridico italiano una disciplina organica della funzione di protezione civile.

Nella sua struttura la legge si configura come norma quadro, ai principi generali della quale le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni devono attenersi.

Alle regioni sono affidati compiti sulle attività di previsione, prevenzione e soccorso, nonché di promozione dell'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

Alla luce delle esperienze sin qui acquisite dalla Regione, in applicazione della L.R. 14/98, può affermarsi che detta legge regionale, nelle sue previsioni, aveva già individuato le attività di cui alla L. 225/92 conservando, pertanto, attualità e valenza.

Per quanto sopra non si ritiene così opportuno predisporre ex-novo un disegno di legge di recepimento della



REGIONE PUGLIA

5

norma statale, bensì apportare modifiche integrative alla L.R. 14/88.

Lo schema del d.d.l. in esame consta di quattro articoli.

L'art. 1 sostituisce l'art. 1 della L.R. 14/88, prevedendo l'aggiornamento della normativa di riferimento, il coinvolgimento degli Enti Locali nell'organizzazione della funzione regionale di protezione civile e la collaborazione con le componenti del Servizio Nazionale nell'espletamento delle attività.

L'art. 2 integra i compiti del Settore alla luce della L. 225/92, specificando la tipologia dei programmi e dei piani e introducendo l'attività di promozione nei confronti dei Comuni per l'organizzazione di strutture comunali e dei cittadini per la diffusione della cultura di protezione civile.

L'art. 3 istituisce il Comitato Regionale di Protezione Civile, previsto dall'art. 12 della L. 225/92, quale organo permanente di consulenza della Regione in materia di protezione civile, determinandone la composizione.

Il Comitato esprime parere in ordine alle fondamentali attività di protezione civile ed assicura il necessario coordinamento delle stesse con quelle di competenza di tutte le altre amministrazioni interessate.

Inoltre, viene riconosciuta la funzione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, quale



REGIONE PUGLIA

6

libera espressione di partecipazione e di solidarietà prevedendone l'impiego, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni di cui alla L.R. 11/94, nelle attività di previsione, prevenzione, formazione ed informazione.

L'art. 4 reca la norma finanziaria.

M4-62:relazddi



REGIONE PUGLIA

7

Schema di d.d.l.: <<Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 concernente "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile".>>

Art. 1

1. L'art. 1 della L.R. 26 aprile 1988, n. 14 è così sostituito:

<< 1. La Regione è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, istituito dalla Legge 24 febbraio 1992 n. 225.

2. La Regione organizza la funzione regionale di protezione civile avvalendosi delle Province, Comuni e Comunità Montane, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142 e ne disciplina modi e forme di partecipazione.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed

DA



REGIONE PUGLIA

8

in osservanza della vigente normativa statale in materia, assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

4. A tal fine, la Regione instaura un costante rapporto di collaborazione e partecipazione con gli organi competenti dello Stato, con gli Enti locali, con gli enti, organismi ed associazioni, operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile».



REGIONE PUGLIA

9

Art. 2

1. Il primo comma dell'art. 2 della L.R. 26 aprile 1988, n. 14 è così modificato:

Alla prima alinea va anteposta la seguente alinea:

<< - predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 225/92;>>

2. Nella prima alinea, dopo le parole "piani di protezione civile" vanno inserite le parole <<di concorso in emergenza.>>

3. Nella seconda alinea, dopo le parole "territorio regionale" vanno inserite le parole <<attraverso l'impiego del Sistema Informativo Regionale di Protezione Civile, gestito da personale del Settore,>>

4. Dopo la quarta alinea vanno aggiunte le seguenti



REGIONE PUGLIA

10

alinee:

- << - promozione dell'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;
- promozione e realizzazione di iniziative volte all'informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile;
- rilascio pareri ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613>>.

DT



REGIONE PUGLIA

11

Art. 3

1. Dopo l'art. 2 della L.R. 26 aprile 1988, n. 14, sono inseriti i seguenti:

<<Art. 2 bis: 1. E' istituito il Comitato regionale di protezione civile quale organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile.

2. Il Comitato è così composto:

a) Presidente della Giunta Regionale, o Assessore delegato,

che lo presiede;

b) Commissario di Governo o suo delegato;

c) Prefetti delle province pugliesi o loro delegati;

d) Comandante della Regione Militare Meridionale o suo



REGIONE PUGLIA

12

delegato;

e) Presidenti delle Amministrazioni provinciali o Assessori provinciali delegati;

f) Presidente regionale dell'ANCI, o suo delegato, in rappresentanza dei Comuni della Puglia;

g) Presidente regionale dell'UNCEM;

h) Ispettore regionale dei Vigili del Fuoco;

i) Responsabile regionale del Corpo Forestale dello Stato;

l) Presidente del Comitato regionale della Croce Rossa Italiana;

m) Rappresentante del C.A.I. regionale;

n) Tre rappresentanti di organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale;

o) Dirigente del Settore regionale di Protezione Civile.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente

th



REGIONE PUGLIA

13

della Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica cinque anni.

4. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, per opportune consulenze, esperti individuati tra docenti universitari e liberi professionisti o rappresentanti di istituzioni scientifiche e di ricerca.

Art. 2 ter: 1. La Regione riconosce la funzione del volontariato di protezione civile quale libera espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sociale in conformità con i principi stabiliti dalla Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. E' previsto l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei seguenti campi di



REGIONE PUGLIA

14

attività di interesse regionale:

- attività conoscitive volte allo studio del territorio e dell'ambiente, finalizzate alla individuazione dei fattori dei rischi esistenti ed alle loro cause, compreso il censimento delle risorse umane e strumentali disponibili sul territorio regionale:
- attività previsionali e preventive volte alla predisposizione di misure atte a ridurre o eliminare i rischi attraverso il controllo, il monitoraggio del territorio e la elaborazione di specifici piani di intervento:
- attività formative ed informative volte a sensibilizzare ed educare il cittadino anche attraverso la organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione sulle tematiche di interesse per la protezione civile.



REGIONE PUGLIA

15

3. L'impiego nelle attività di cui al comma precedente, da parte della Regione Puglia, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte al registro generale regionale, è regolato da convenzioni stipulate nei termini di cui all'art. 5 della L.R. 16 marzo 1994, n. 11>>.



REGIONE PUGLIA

16#

Art. 4

1. Il primo comma dell'art. 3 della L.R. 26 aprile 1988 è
sostituito dal seguente:

<<1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge fanno capo al Cap. 0531040 del Bilancio
di Previsione per l'esercizio finanziario 1994 e del
Bilancio Pluriennale 1994-1996, approvato con L.R. 17
giugno 1994, n. 21>>.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla II Commissione

Consiliare il 6.3.95